



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2025**, addì **28** del mese di **gennaio** alle **ore 13,00 e seguenti**, nel Palazzo di Giustizia di Oristano si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

Avv.	<b>Enrico Maria Meloni</b>	<b>Presidente</b>		ASSENTE
Avv.	<b>Mauro Solinas</b>	<b>Segretario</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Alessandro Piu</b>	<b>Tesoriere</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Barbara Ibba</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Simona Atzori</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Romina Marongiu</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Rosaria Manconi</b>	<b>Consigliere</b>		ASSENTE
Avv.	<b>Sergio Locci</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE	
Avv.	<b>Tiziana Forma</b>	<b>Consigliere</b>	PRESENTE	

**Stante l'assenza del Presidente a ragione di impegno istituzionale, presiede la riunione il Consigliere Avv. Sergio Locci.**

### **Deliberazione n. 45/2025**

Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente.

### **Deliberazione n. 46/2025**

#### **Oggetto: Relazione Revisore dei Conti – quarto trimestre 2024**

Visto il verbale di ispezione n. 04/2024 del 24/01/2025, prot. n. 68 del 27/01/2025 del Revisore dei Conti dell'Ordine Avv. Antonio M. Cova, relativo al quarto trimestre 2024; il Consiglio prende atto.

### **Deliberazione n. 47/2025**

#### **Oggetto: Cancellazione Albo Avvocati**

Vista la nota del 21/01/2025, prot. n. 60 del 22/01/2025 con la quale l'Avv. Alessandra Pinna, nata a Oristano il 10/02/1981, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati; vista l'autocertificazione con la quale dichiara di non aver alcun procedimento disciplinare pendente; vista la richiesta di esonero dal pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2025, in considerazione dell'esiguo numero di giorni trascorso rispetto alla data di deposito della domanda; vista la delibera n. 655/2024 dell'11/12/2024 di questo Consiglio, resa in esito all'istanza di sospensione volontaria da parte della medesima Avv. Pinna; tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa in merito alla circostanza che solamente in data 20/01/2025 gli uffici dell'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, presso cui prenderà servizio il 03/02/2025, le hanno comunicato la necessità di cancellazione dall'Albo, rispetto alle informazioni inizialmente ottenute di sufficienza della sospensione; verificato il regolare pagamento del contributo fino all'anno 2024 compreso; il Consiglio delibera la cancellazione dall'Albo dell'Avv. Alessandra Pinna, esonerandola dal

pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2025. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

#### **Deliberazione n. 48/2025**

##### **Oggetto: Richiesta di audizione**

Vista la nota del 22/12/2024, prot. n. 953 del 23/12/2024 con la quale la Sig.ra \*\*\*\*\* chiede di essere sentita in merito a talune doglianze nei confronti dell'Avv. \*\*\*\*\*; viste le proprie deliberazioni nn. 725/2024 del 27/12/2024 e 14/2025 del 10/01/2025; vista la nota del 22/01/2025, prot. n. 62 con la quale la Sig.ra \*\*\*\*\* , scusandosi per non avere potuto essere presente nella data fissata per l'audizione, chiede che ne venga indicata una nuova; il Consiglio delibera di disporre l'audizione per il giorno 11/02/2025 alle ore 12,00 presso la sala del Consiglio. Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Sig.ra \*\*\*\*\*.

#### **Deliberazione n. 49/2025**

##### **Oggetto: Richiesta esonero parziale obbligo formativo**

Vista la nota del 08/01/2025, prot. n. 19 con la quale l'Avv. \*\*\*\*\* chiede l'esonero, in misura come da regolamento, dall'obbligo formativo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2025 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*; il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l'art. 5, n. 1) del regolamento COA; rilevato che, nel caso di più figli, l'esenzione può essere richiesta e in ogni caso viene disposta con riferimento al figlio nato per ultimo; rilevato che nell'anno 2020 il minore non aveva compiuto i cinque anni, e pertanto può disporsi l'esenzione in misura di un mezzo; rilevato altresì che, avendo il minore superato nell'anno 2021 il 5° anno di età, detta esenzione viene disposta in misura di un quarto per tale anno e per i successivi richiesti; delibera di riconoscere all'Avv. \*\*\*\*\* la riduzione dall'obbligo formativo nella misura di un mezzo per l'anno 2020 (dovrà conseguire almeno n. tre crediti formativi nel 2020, di cui uno in materia obbligatoria), e nella misura di un quarto per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2025 (dovrà conseguire almeno n. dodici crediti formativi in ciascuno di tali anni, di cui tre in materia obbligatoria). Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

#### **Deliberazione n. 50/2025**

##### **Oggetto: CNF – intervento del Presidente – inaugurazione anno giudiziario Cassazione**

Vista la nota del 24/01/2025, prot. n. 66 con la quale il Consiglio Nazionale Forense trasmette il testo dell'intervento tenuto dal Presidente in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2025 presso la Corte Suprema di Cassazione, disponibile ad apposito *link*; il Consiglio prende atto.

#### **Deliberazione n. 51/2025**

##### **Oggetto: Applicabilità codice appalti ai COA**

Il Consiglio, preso atto della delibera assunta dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi in data 14/12/2024, di cui condivide integralmente il contenuto; ritenuto opportuno assumere la medesima deliberazione;

##### **premesse che**

- la questione dell'applicabilità agli Ordini forensi, e più in generale agli Ordini professionali, delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici è controversa ormai da diversi anni;
- sin dalla delibera n. 687 del 28/06/2017 ANAC ha ritenuto gli Ordini Professionali soggetti al Codice dei contratti pubblici allora vigente (d.lgs. 50/2016) in forza della loro asserita qualificazione come (i) amministrazioni aggiudicatrici, in quanto rientranti nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell'art. 3, lett. a) del Codice stesso (oggi all. I.1 del d.lgs. 36/2023); e (ii) come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto comunitario;
- al contrario il Consiglio Nazionale Forense, in molteplici occasioni, tra cui, recentemente, nel parere n. 26 del 24/05/2024, reso in risposta al quesito formulato da URCOFER-Unione Regionale

dei Consigli degli Ordini forensi dell'Emilia Romagna e nella successiva nota resa in data 24/07/2024 nel procedimento di consultazione avviato dal MIT, ha sostenuto che *“la risposta della soggezione o meno degli ordini professionali al Codice deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo rilevanti, oltre che sulla base dei principi generali, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria”*; per cui atteso che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis* Corte giust., V sez., 12/09/2013, C-526/11), gli Ordini non sono organismi di diritto pubblico, né possono essere considerati amministrazioni aggiudicatrici in conformità alla nozione posta dalla direttiva europea di riferimento, includendo tra le amministrazioni aggiudicatrici soggette al codice gli ordini professionali *“il legislatore italiano ha recepito le fonti europee violando il c.d. divieto di gold plating”*;

- l'unica pronuncia del giudice amministrativo intervenuta sul tema è una sentenza del TAR Lazio 16/04/2024 n. 7455 che afferma l'applicabilità del Codice dei contratti agli Ordini professionali sulla base di considerazioni che si ritengono non condivisibili, per le ragioni esposte nel richiamato parere del CNF, alle quali si rinvia;

#### **dato atto che**

- la questione controversa deve essere esaminata anche alla luce della nota novella normativa apportata all'art. 2-bis del d.l. n. 101 del 2013, nel testo introdotto dal d.l. n. 75 del 2023 in forza del quale *“(…) Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”*;

- come evidenziato dalla più attenta dottrina, *“a fronte di una norma di carattere generale che stabilisce oggi espressamente il principio della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, la opposta tesi della applicabilità a tali enti di normative rivolte al comparto pubblico non potrà limitarsi a semplicistici richiami alla categoria degli enti pubblici non economici ma dovrà di necessità basarsi su argomenti testuali e/o sistematici ben più persuasivi”* (*Natura giuridica degli ordini professionali e obblighi gravanti sulle pubbliche amministrazioni*, Colavitti G. 2024);

- atteso che, come dato atto all'art. 24 dell'ordinamento forense, l. 247/2012, gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, e non gravano sulla finanza pubblica, perché alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti;

- la *ratio* dell'assoggettamento al Codice degli Appalti, come derivante dall'ordinamento comunitario, è quella di rendere efficiente e aperto alla concorrenza il mercato dei contratti finanziati con fondi pubblici, categoria nella quale non rientrano i contratti stipulati dagli Ordini professionali;

- ritenuto pertanto che, attesa la preclusione dell'applicazione agli Ordini professionali di tutte le norme pubblicistiche (comprese quelle relative agli acquisti di beni, forniture e servizi) non espressamente imposte agli Ordini stessi, non sussistano ragioni sistematiche che giustificano il previsto assoggettamento degli Ordini alla predetta disciplina pubblicistica;

#### **dato atto altresì che**

- gli adempimenti previsti dal Codice comportano oneri e costi assai gravosi per tutti gli Ordini, e in particolare per quelli minori, imponendo un aggravio procedimentale privo di alcuna finalità meritevole di tutela se non quella di adempiere ad una normativa di assai dubbia applicabilità;

- numerosi Ordini forensi hanno assunto iniziative volta a sostenere l'inapplicabilità del Codice, iniziative tra le quali consta, da ultimo, la delibera approvata il 20/11/2024 dall'Unione Triveneta, di cui si condivide il deliberato;

- ritenuta opportuna l'adozione di una deliberazione da parte dell'Unione Regionale delle Curie, al fine di assumere intese e decisioni che consentano e favoriscano unità di comportamento e di

indirizzi;

### **delibera**

1) di ritenere preferibile, in rapporto al quadro normativo vigente, l'opzione interpretativa per cui non sono applicabili agli Ordini degli Avvocati le disposizioni del vigente Codice dei contratti pubblici (salva la facoltà di ciascun Ordine di utilizzare nel caso concreto procedure di evidenza pubblica commisurate alle proprie risorse organizzative ed economiche e dovendo comunque ciascun Ordine garantire che l'affidamento e la gestione dei contratti avvengano con tempestività e trasparenza, nel rispetto della disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza);

2) di auspicare, nel contempo, l'intervento del legislatore a chiarimento dei dati normativi in essere:

a) con l'approvazione di una modifica del Codice dei contratti pubblici che confermi espressamente la non applicabilità delle sue disposizioni agli Ordini professionali;

b) in riferimento agli Ordini forensi, con l'approvazione di alcune modifiche al terzo comma dell'art. 24 della legge professionale n. 247/2012 come da testo che di seguito si riporta:

#### **Art. 24**

*L'ordine forense*

*1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.*

*2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.*

*3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici aventi carattere associativo: sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti. Determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o altre autorità pubbliche. Ad essi si applicano le sole disposizioni legislative poste per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente e specificatamente.*

3) di dare mandato al Presidente, a mezzo della Segreteria, di trasmettere la presente delibera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Giustizia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, alle Unioni regionali degli Ordini Forensi e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché di intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al punto 2) della presente delibera.

#### **Deliberazione n. 52/2025**

##### **Oggetto: Ordine Avvocati Brescia – delibera su applicazione codice appalti**

Vista la nota del 15/01/2025, prot. n. 41 del 16/01/2025 con la quale l'Ordine degli Avvocati di Brescia trasmette la delibera in cui il Consiglio, preso atto della deliberazione assunta dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi in data 14/12/2024, di cui condivide integralmente il contenuto, prende posizione in merito all'applicabilità delle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici agli Ordini degli Avvocati; il Consiglio prende atto.

#### **Deliberazione n. 53/2025**

##### **Oggetto: Ordine Avvocati Milano – delibera su applicazione codice appalti**

Vista la nota del 21/01/2025, prot. n. 58 con la quale l'Ordine degli Avvocati di Milano trasmette la delibera in cui il Consiglio, preso atto della deliberazione assunta dall'Unione Lombarda degli Ordini Forensi in data 14/12/2024, di cui condivide integralmente il contenuto, prende posizione in merito all'applicabilità delle disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici agli Ordini degli Avvocati; il Consiglio prende atto.

**Deliberazione n. 54/2025****Oggetto: Corte Appello CA - programma di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011**

Vista la nota del 23/01/2025 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, nell'ambito del programma di gestione dei procedimenti penali, trasmette il *format* per l'anno 2025 e il relativo documento di accompagnamento, in conformità all'art. 37 d.l. n. 98/2011; il Consiglio prende atto.

**Deliberazione n. 55/2025****Oggetto: Corte Appello CA – Consiglio Giudiziario – mutamento di funzioni**

Vista la nota del 24/01/2025, prot. n. 69 del 27/01/2025 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari comunica che in data 29/01/2025 ore 15,30 si terrà una seduta straordinaria del Consiglio Giudiziario in merito al mutamento di funzioni della Dott.ssa Enrica Angioni; il Consiglio prende atto.

**Deliberazione n. 56/2025****Oggetto: Corte Appello CA – Consiglio Giudiziario – valutazione di professionalità**

Vista la nota del 21/01/2025, prot. n. 57 con la quale la Corte d'Appello di Cagliari comunica che, dovendo il Consiglio Giudiziario esprimere il parere richiesto per la valutazione di professionalità di alcuni Magistrati, questo COA è abilitato a far pervenire entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo in valutazione, eventuali segnalazioni purché *“si riferiscano a fatti specifici, concreti ed oggettivi, incidenti, in senso positivo o negativo, sui requisiti di cui all'articolo 3 (Requisiti: indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e/o sui parametri di cui all'articolo 4 (parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell'impegno)”*; il Consiglio, preso atto, riserva alla prossima riunione la decisione in merito alla formulazione delle eventuali segnalazioni.

**Deliberazione n. 57/2025****Oggetto: Rinnovo contratto assistenza tecnica informatica**

Vista la nota del 24/01/2025 con la quale la ditta “Micro Service” con sede in Oristano trasmette il preventivo per il rinnovo del contratto di assistenza tecnica informatica per n. tre computers, pari ad euro 400,00 oltre IVA 22%, e per l'aggiornamento dell'antivirus “Virit Explorer Pro” per n. sei computers in rete, in scadenza il 24/03/2025, pari ad euro 161,00 oltre IVA 22%. Tenuto conto dell'efficienza del servizio tecnico offerto e dei costi praticati, identici a quelli dell'esercizio 2024, il Consiglio delibera di procedere al rinnovo del contratto di assistenza tecnica informatica per n. tre computers e all'aggiornamento dell'antivirus “Virit Explorer Pro” per n. sei computers in rete. Manda al Presidente per la sottoscrizione del contratto e al Tesoriere per provvedere al pagamento.

**Deliberazione n. 58/2025****Oggetto: TAR Sardegna – programma gestione contenzioso anno 2025**

Vista la nota del 22/01/2025, prot. n. 61 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna trasmette il programma di gestione del contenzioso per l'anno 2025; il Consiglio prende atto.

**Deliberazione n. 59/2025****Oggetto: Relazione RPCT anno 2024 e approvazione Piano triennale integrato per la Prevenzione della corruzione 2025-2027**

Udita la relazione del Consigliere Avv. Barbara Ibba, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; presa visione del Piano triennale integrato e relativi allegati; il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Avv. Barbara Ibba a ragione dell'incarico istituzionale, ne delibera l'approvazione. Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine, da effettuarsi entro il 31/01/2025.

**Deliberazione n. 60/2025**

### **Oggetto: Iscrizione Albo ordinario Avvocati**

Vista l'istanza del 19/12/2024, prot. n. 938 con la quale l'Avv. Antonio Bardi, nato a Gonnosfanadiga il 04/02/1958, iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, chiede il trasferimento dell'iscrizione all'Albo ordinario con decorrenza dal 05/02/2025, essendo venute meno le ragioni di permanenza nell'Elenco Speciale per cessazione dal servizio il 04/02/2025 per raggiunti limiti di età; vista la documentazione allegata; vista la determinazione n. 966 del 24/10/2024 del Dirigente del settore finanziario e risorse umane della Provincia di Oristano, che dispone il collocamento a riposo dell'Avv. Bardi, a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiunti requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 05/02/2025; rilevato che non sussistono cause d'incompatibilità di cui all'art. 18 della medesima legge; il Consiglio delibera il trasferimento dell'iscrizione dell'Avv. Antonio Bardi dall'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, all'Albo ordinario, con decorrenza dal 05/02/2025. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

### **Deliberazione n. 61/2025**

#### **Oggetto: Respingimento istanza ammissione Patrocinio a spese dello Stato**

Vista l'istanza del 09/01/2025, prot. n. 9/2025 del 10/01/2025 con la quale la Sig.ra \*\*\*\*\* a mezzo dell'Avv. \*\*\*\*\* Maria chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rilevato il superamento del limite di reddito previsto per l'ammissione; il Consiglio delibera di respingere l'istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Avv. \*\*\*\*\*.

### **Deliberazione n. 62/2025**

#### **Oggetto: Respingimento istanza ammissione Patrocinio a spese dello Stato**

Vista l'istanza del 21/01/2025, prot. n. 25/2025 con la quale la Sig.ra \*\*\*\*\* a mezzo dell'Avv. Marras Danilo chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rilevato il superamento del limite di reddito previsto per l'ammissione; il Consiglio delibera di respingere l'istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Avv. Marras.

### **Deliberazione n. 63/2025**

#### **Oggetto: Respingimento istanza ammissione Patrocinio a spese dello Stato**

Vista l'istanza del 23/01/2025, prot. n. 27/2025 con la quale il Sig \*\*\*\*\* a mezzo dell'Avv. Loi Gesuino chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rilevato il superamento del limite di reddito previsto per l'ammissione; il Consiglio delibera di respingere l'istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Avv. Loi.

### **Deliberazione n. 64/2025**

#### **Oggetto: Istanza di permanenza elenco unico difensori d'ufficio**

Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentata dall'Avv. Anna Rita Violante attraverso la piattaforma informatica del CNF il 27/12/2024; vista la richiesta in pari data del Consigliere Avv. Romina Marongiu, delegata per la difesa d'ufficio, di integrazione documentale in merito alle ragioni dell'esonero dall'obbligo formativo; vista la documentazione depositata;

- visto l'art. 29, comma 1 *quater* d.lgs. n. 6/2015;
- visto l'art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza nell'elenco dell'Avv. Anna Rita Violante; delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la

documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive. Manda al Consigliere Avv. Romina Marongiu, delegata per la difesa d'ufficio, per i conseguenti adempimenti.

#### **Deliberazione n. 65/2025**

##### **Oggetto: Buoni pasto**

Il Consiglio, tenuto conto dell'ampliamento dell'orario di lavoro della dipendente Spanu Tiziana, che prevede una pausa pranzo della durata di sessanta minuti; ritenuta l'opportunità di riconoscere alla medesima un benefit per i pasti; visto il preventivo del 05/12/2024, prot. n. 71 del 28/01/2025 con il quale la società Edenred Italia s.r.l. propone un'offerta per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici; ritenuta l'offerta congrua in rapporto ai prezzi correnti sul mercato; delibera l'acquisto dei buoni pasto denominati "Ticket Restaurant Max digitale", ciascuno del valore facciale di euro 7,00, con una percentuale di ribasso pari al 2% che verrà applicata direttamente in fattura, oltre Iva 4%, dilazione di pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura e costo carta gratuito, in numero corrispondente alle giornate effettivamente lavorate. Manda al Presidente per la sottoscrizione del contratto e al Tesoriere per provvedere al pagamento.

#### **Deliberazione n. 66/2025**

##### **Oggetto: Attribuzione crediti formativi**

Visto l'evento formativo in programma per il giorno 30/01/2025 ore 15,30 in materia di processo penale telematico, organizzato da questo Ordine in collaborazione con la Camera penale di Oristano; il Consiglio, ritenuta l'opportunità, delibera di riconoscere ai partecipanti due crediti formativi ordinari. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

#### **Deliberazione n. 67/2025**

##### **Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato**

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato:

**I** Depositata da \*\*\*\*\* il 27/01/2025, oggetto ESECUZIONE FORZATA, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. GABRIELLA ARU

**II** Depositata da \*\*\*\*\* il 27/01/2025, oggetto ESECUZIONE FORZATA, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. GABRIELLA ARU

**III** Depositata da \*\*\*\*\* il 27/01/2025, oggetto ATTO DI CITAZIONE PER RICHIESTA SPOSTAMENTO CONTATORE ACQUA, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. GABRIELLA ARU

**IV** Depositata da \*\*\*\*\* il 27/01/2025, oggetto DIVORZIO \*\*\*\*\* , contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. Giovanna Maria URRU

**V** Depositata da \*\*\*\*\* il 27/01/2025, oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. Cecilia FA'

**VI** Depositata da \*\*\*\*\* il 25/01/2025, oggetto AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. Francesca MONNI

**VII** Depositata da \*\*\*\*\* il 23/01/2025, oggetto CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. ALESSANDRO CAMPUS

**VIII** Depositata da \*\*\*\*\* il 23/01/2025, oggetto ACCERTAMENTO PROPRIETA' ANCHE IN FASE DI MEDIAZIONE, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. SARA LAMPREU

**IX** Depositata da \*\*\*\*\* il 22/01/2025, oggetto AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. Nora PIRAS

**X** Depositata da \*\*\*\*\* il 23/01/2025, oggetto RICORSO PER AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI, contro \*\*\*\*\* , con l'Avv. Giorgio Bianco

**XI** Depositata da \*\*\*\*\* il 21/01/2025, oggetto SEPARAZIONE CONIUGI, contro PANZALI \*\*\*\*\* , con l'Avv. Umberta PUSCEDDU

il Consiglio delibera l'ammissione in via anticipata e provvisoria.

**Deliberazione n. 68/2025**

**Oggetto: sostituzione Avvocato Patrocinio a spese dello Stato**

Vista la nota del 23/01/2025 pervenuta a mezzo pec, prot. n. 64 del 24/01/2025 con la quale l'Avv. Maria Giovanna Deiana comunica nell'interesse della propria assistita Sig.ra Murtas Cristiana Maria Francesca, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 571/XIX del 19/10/2024, la sostituzione dell'Avv. Rosaria Manconi con l'Avv. Maria Giovanna Deiana; il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota e la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate ed al Tribunale.

\*\* \*\*\* \*\*

Alle ore 13,56 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

IL SEGRETARIO

Avv. Mauro Solinas

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Sergio Locci